

ACCORDO DI RETE DI SCOPO

Diffusione della cultura e della pratica musicale

TRA le Istituzioni Scolastiche:

- Istituto Comprensivo Trento 5, via San Giovanni Bosco 8, 38122 Trento, rappresentato dalla Dott.ssa Paola Pasqualin, in qualità di Dirigente Scolastico;
- Istituto Comprensivo Trento 7, via 4 Novembre 35/1, 38122 Trento, rappresentato dal Dott. Nicola Parzian, in qualità di Dirigente Scolastico;
- Istituto Comprensivo Riva 1, via D. Chiesa 12, 38066 Riva del Garda, rappresentato dalla Dott.ssa Paola Bortolotti, in qualità di Dirigente Scolastico;
- Liceo delle Arti di Trento e Rovereto “Vittoria, Bonporti, Depero” - Liceo Musicale e Coreutico “F.A. Bonporti”, via Zambra 3, 38121 Trento, rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Simoncelli, in qualità di Dirigente Scolastico;
- Liceo Musicale “Andrea Maffei” via F.A. Lutti 7, 38066 Riva del Garda, rappresentato dal Dott. Paolo Andrea Buzzelli, in qualità di Dirigente Scolastico.

- VISTA la legge n. 241/90, che agli artt. 14 e 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'art. 15 comma 4 della legge provinciale n. 5 del 2006 con cui si riconosce l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche singolarmente o tra scuole associate;
- VISTO l'art. 19 comma 1 (Reti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali) della legge provinciale n. 5 del 2006 che consente espressamente la stipula di accordi di rete fra Istituzioni scolastiche aventi come finalità la migliore utilizzazione delle risorse, il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e il contenimento dei costi. L'accordo di rete può avere a oggetto attività didattiche, tecnico-amministrative e gestionali e può anche prevedere, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci, l'attivazione di centri di servizio comuni, l'acquisto di beni e servizi, l'utilizzazione e la mobilità temporanea di personale, anche docente;
- VISTO l'art. 19 comma 2 con il quale si prevede che gli accordi di rete tra istituzioni sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali che intendano aderirvi
- VISTO l'art. 22 comma 1 lettera g) della legge 5 del 2006 con cui si stabilisce che il Consiglio dell'Istituzione approva le convenzioni che regolano gli accordi di rete; il D.I. n. 44/2001, che all'art. 33 prevede che il Consiglio d'Istituto delle Istituzioni scolastiche autonome deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- CONSIDERATO che gli Istituti Comprensivi IC Trento 5, IC Trento 7, IC Riva 1 e i Licei Musicali "F.A. Bonporti" di Trento e "A. Maffei" di Riva del Garda hanno condiviso la realizzazione di un accordo per la collaborazione relativa alla diffusione della cultura e della pratica musicale e che si ravvisa l'esigenza di ampliare le finalità della collaborazione, estendendola alla riflessione più generale dell'importanza dell'apprendimento della musica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- TENUTO CONTO del fatto che tutti gli Istituti hanno manifestato interesse a collaborare e condividere esperienze di ricerca-azione rispetto alle finalità sopra indicate;
- VISTE le esperienze in questo ambito già realizzate con la costituzione di un'orchestra degli studenti e delle studentesse delle scuole ad indirizzo musicale della Provincia Autonoma di Trento con la partecipazione dei Licei musicali facenti capo alla rete;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Costituzione e denominazione della rete)

È istituita la “Rete per la diffusione della cultura e della pratica musicale”.

Art. 2 (Soggetti aderenti)

Oltre alle Istituzioni scolastiche fondatrici alla rete possono aderire tutte le Istituzioni Scolastiche italiane o internazionali, di ogni ordine e grado.

L’adesione alla rete avviene per gli Istituti fondatori attraverso la sottoscrizione digitale del presente atto. Per i soggetti che aderiranno successivamente è previsto il seguente procedimento:

1. Invio della richiesta di adesione corredato dagli atti deliberativi del Consiglio dell’Istituzione;
2. Delibera di autorizzazione all’adesione formulata dall’Organismo di coordinamento della rete a maggioranza semplice;
3. Sottoscrizione digitale del presente accordo di rete. La sottoscrizione sarà fatta da parte del rappresentante legale dell’Istituzione aderente, su conforme delibera del Consiglio dell’Istituzione.

Art. 3 (Finalità)

La rete si pone le seguenti finalità:

1. promuovere, produrre e diffondere nel territorio la cultura e la pratica musicale a diversi livelli di complessità, anche attraverso processi di cooperazione fra scuole su progetti didattici specifici;
2. incoraggiare e favorire l’insegnamento strumentale e corale;
3. sostenere la formazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado;
4. affrontare, nell’ottica della continuità, le problematiche connesse al percorso degli studi musicali – Primaria, Secondaria di primo grado, Secondaria di secondo grado, Conservatorio – anche con specifiche azioni di orientamento;
5. favorire il confronto tra scuole sulle buone pratiche didattiche, le sperimentazioni e i modelli organizzativi anche per concertare modalità valutative di efficacia ed efficienza in relazione al miglioramento della didattica musicale;
6. organizzare e promuovere attività coerenti con i progetti d’istituto favorendo la collaborazione con Istituzioni pubbliche e altre associazioni del territorio, nel rispetto dell’autonomia di ciascuna istituzione scolastica;
7. elaborare proposte per la costruzione di curricula verticali con attenzione ai raccordi tra diversi ordini scolastici, i corsi del Conservatorio o altre offerte formative musicali, anche per elaborare modelli comuni di certificazione delle competenze;
8. consolidare le esperienze delle attuali scuole con indirizzo musicale, ampliare la loro offerta formativa e favorire l’avvio di nuovi istituti ad indirizzo musicale;
9. creare ambiti di confronto e collaborazione con il Conservatorio e l’Università per creare sinergie e qualificare l’offerta formativa delle scuole nel rispetto dei diversi ruoli formativi;
10. promuovere la ricerca e l’innovazione didattica specifica del campo musicale e strumentale anche mediante l’analisi, l’applicazione e la verifica di nuovi curricula di studi proposti dal Ministero o dalla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 4
(Oggetto e attività)

Conformemente agli scopi enunciati, l'attività dei soggetti aderenti avrà per oggetto:

1. scambi di esperienze tra le scuole aderenti alla rete anche mediante un portale telematico appositamente predisposto;
2. condivisione di professionalità e personale fra le scuole aderenti alla rete;
3. realizzazione di percorsi formativi condivisi in tali ambiti;
4. attivazione di processi di condivisione, disseminazione e comunicazione degli esiti delle ricerche e delle azioni attivate;
5. organizzazione di attività ed eventi musicali comuni, finalizzati alla reciproca conoscenza e alla valorizzazione delle eccellenze;
6. attivazione di servizi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti in collegamento con le istituzioni musicali del territorio;
7. condivisione dei materiali elaborati dalle singole scuole, pur rispettandone la proprietà, per costruire ed implementare un archivio comune;
8. costituzione di un'orchestra provinciale di allievi aderenti alla rete;
9. organizzazione di convegni, seminari e in generale momenti di confronto finalizzati allo scopo della presente rete;
10. pianificazione di specifiche azioni di orientamento tra i vari segmenti di istruzione;
11. organizzazione di ogni altra attività ritenuta di volta in volta interessante, consentita dalla normativa vigente.

Art. 5
(Risorse condivise)

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 4, le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo attiveranno processi di collaborazione condividendo le proprie risorse umane. La rete, a seguito di specifica deliberazione, potrà partecipare a bandi per il reperimento di risorse finanziarie e strumentali aggiuntive a quelle in dotazione a ogni singola scuola.

Non è previsto il versamento di alcuna quota di adesione.

Art. 6
(Progettazione e gestione delle attività)

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 4, le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione.

Viene individuata come scuola capofila *pro tempore* l'Istituto Comprensivo Trento 5. Ad essa sono affidate le attività di coordinamento, istruttorie, negoziali e, ove necessario, amministrative, per la realizzazione del progetto.

Art. 7
(Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo)

Al fine della realizzazione delle attività, i Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche aderenti al presente accordo si riuniscono al fine di:

- a) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente scolastico, che risulti necessaria all'attuazione del progetto di cui all'art. 3;
- b) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti.

La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica capofila almeno una volta all'anno. Si può partecipare anche in via telematica.

La Conferenza è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno delle scuole aderenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aderenti.

La Conferenza delibera a maggioranza semplice.

Art. 8 (Risorse)

Le risorse a disposizione della rete sono le seguenti:

- non è previsto il conferimento diretto di risorse alla rete ma azioni di cartello o acquisto congiunto da definire in riferimento ad ogni eventuale specifica azione negoziale;
- alla rete afferranno eventuali altre risorse messe a disposizione dall'Amministrazione scolastica su specifici progetti, da altre amministrazioni o da privati e/o fondazioni per le medesime finalità, anche attraverso la partecipazione a bandi.

Art. 9 (Finanziamento e gestione amministrativo-contabile)

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, si procederà di volta in volta come definito dallo specifico accordo, per acquisire a bilancio i finanziamenti destinati all'attuazione dei singoli progetti.

L'istituzione scolastica capofila potrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale, in base alle scadenze individuate dalla **Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo**. La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dalla Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo. In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di accesso ai relativi atti.

Le spese per attività formative, seminari o comunque intese a promuovere le finalità del seguente accordo sono ripartite tra gli Istituti partecipanti alle singole iniziative, in quote parte.

Art. 10 (Durata dell'accordo e modifiche allo stesso)

Il presente accordo ha validità triennale; decorso il primo triennio, esso può essere prorogato con specifica deliberazione delle Istituzioni scolastiche aderenti. È escluso il tacito rinnovo.

Art. 11 (Norme finali e transitorie)

Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente e conservato presso la Scuola capofila.

Sono considerati "soci fondatori" le scuole che aderiranno alla rete entro il 31/10/2022.

Successivamente l'adesione dovrà essere autorizzata a maggioranza semplice dalla **Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo**. Le adesioni successive saranno gestite secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente accordo.

Copia in formato elettronico dell'accordo sarà altresì pubblicata, nelle modalità previste da ciascun Istituto.

Sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche sottoelencate:

- Istituto Comprensivo Trento 5, via San Giovanni Bosco 8, 38122 Trento, rappresentato dalla Dott.ssa Paola Pasqualin, in qualità di Dirigente Scolastico;
- Istituto Comprensivo Trento 7, via 4 Novembre 35/1, 38122 Trento, rappresentato dal Dott. Nicola Parzian, in qualità di Dirigente Scolastico;
- Istituto Comprensivo Riva 1, via D. Chiesa 12, 38066 Riva del Garda, rappresentato dalla Dott.ssa Paola Bortolotti, in qualità di Dirigente Scolastico;
- Liceo delle Arti di Trento e Rovereto “Vittoria, Bonporti, Depero” - Liceo Musicale e Coreutico “F.A. Bonporti”, via Zambra 3, 38121 Trento, rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Simoncelli, in qualità di Dirigente Scolastico;
- Liceo Musicale “Andrea Maffei” via F.A. Lutti 7, 38066 Riva del Garda, rappresentato dal Dott. Paolo Andrea Buzzelli, in qualità di Dirigente Scolastico.